

N. 5.848 DI REP. DEL 07/09/2023

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

CLASSIFICATO COME VERDE AI SENSI DEL DECRETO DEL

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (MITE) IN DATA

23 GIUGNO 2022. CUP J41E22000250004 – CIG 9651063522.

L'anno **duemilaventitre**, addì **sette** del mese di **settembre (07/09/2023)**,

presso la sede municipale di Palazzolo sull'Oglio, avanti a me Dott.ssa

Leonilde Concilio, Segretario generale del Comune di Palazzolo sull'Oglio,

autorizzato a rogare il presente contratto in virtù dell'art. 97, comma 4, lettera

c) del D.Lgs. 267/2000, sono comparsi i signori:

1) Arch. Giovanni Piccitto, nato a Palazzolo sull'Oglio (BS) il 24/12/1968,

Responsabile del Settore Urbanistica e SUAP del Comune di Palazzolo

sull'Oglio (C.F.: 00400530176 - P. IVA 00559720982), autorizzato ai sensi

del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con

Decreto Legislativo 267/2000, dello Statuto Comunale ed in esecuzione del

Decreto Sindacale n. 26 del 30 dicembre 2022, che dichiara di agire esclusi-

vamente in nome e per conto dell'Amministrazione comunale che rappre-

senta;

2) Dott. Benelli Claudio, nato a Crema (CR) il 20/10/1974, nella sua qualità

di Direttore Generale e Procuratore Speciale (munito degli occorrenti poteri

di firma in forza della Procura Speciale del 18 dicembre 2019) della società

LINEA GESTIONI S.R.L. con sede in Via del Commercio n. 29 a Crema

(CR), Partita Iva, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Cremona: 01426500193, alla quale è stato conferito mandato collettivo speciale, con rappresentanza irrevocabile, e che conseguentemente assume la qualifica di Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), in ordine alla procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di igiene urbana, classificato come "verde" ai sensi del decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) del 23 giugno 2022, con durata quinquennale, oltre ad eventuale rinnovo quadriennale. CUP J41E22000250004" - CIG 9651063522, come da mandato collettivo speciale con rappresentanza, n. 119254 di Repertorio, n. 47942 di Raccolta (registrato a Brescia in data 30/08/2023 al n. 40996 – Serie 1T) , conferito il giorno 29 agosto 2023 con atto del Notaio, dottor Mario Mistretta del Collegio Notarile di Brescia, rogato tra la società "LINEA GESTIONI S.R.L." con sede in Crema (CR), in Via del Commercio n. 29, codice fiscale/numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Cremona: 01426500193 ed iscritta al R.E.A. di Cremona al n. 170631 (società mandataria, qualificata Capogruppo) e la società "SOLCO – CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" con sede in Brescia (BS), in via Rose Di Sotto n. 53, codice fiscale/partita IVA/numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia: 01844010171 ed iscritta al R.E.A. di Brescia al n. 271721 (società mandante), parte di seguito chiamata "appaltatore" o "RTI" o "Gestore".

Detti componenti della cui identità personale, qualifica e capacità giuridica io

Segretario sono personalmente certo., convengono quanto segue:

PREMESSO che:

a) con deliberazione della Giunta Comunale in data 31 gennaio 2023 n. 18, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto ai sensi dell'articolo 23 – commi 14 e 15, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. denominato *“Servizio di igiene urbana, classificato come “verde” ai sensi del decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) del 23 giugno 2022, con durata quinquennale, oltre ad eventuale rinnovo quadriennale. CUP J41E22000250004”* - CIG 9651063522, del Comune di Palazzolo sull'Oglio, con durata quinquennale, oltre a eventuale rinnovo quadriennale, redatto dalla Società OIKOS PROGETTI SRL, che prevede un costo complessivo presunto, per il quinquennio, pari ad Euro 9.428.017,90, oltre eventuali servizi opzionali per Euro 200.000,00, importo al netto dell'IVA e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, per il quinquennio, pari a Euro 6.250,00;

b) con determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e SUAP del 15 febbraio 2023 – n. 153, è stato disposto l'avvio della procedura volta all'affidamento del servizio di cui sopra, mediante ricorso alla procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per una durata iniziale del servizio di 5 anni, per una spesa massima presunta complessiva nel quinquennio di Euro 9.428.017,90, al netto dei servizi opzionali per Euro 200.000,00, dell'IVA e degli oneri della sicurezza da interferenze, questi ultimi pari ad Euro 6.250,00 per i primi 5 anni.

c) con determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e SUAP del 6 giugno 2023 – n. 492, in esecuzione dei verbali di gara, l'appalto veniva aggiudicato a favore del RTI rappresentato dalla società LINEA GESTIONI

S.R.L. come sopra costituito, dando atto altresì della contestuale immediata efficacia di suddetta aggiudicazione, ex articolo 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti, per un importo complessivo quinquennale di Euro 8.978.301,45, IVA ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso esclusi, al netto del ribasso di gara del 4,77 %, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA di Euro 8.984.551,45;

d) verificata l' idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore e fornite al medesimo informazioni sui rischi specifici esistenti nei luoghi in cui dovrà operare in relazione all'esecuzione dei servizi appaltati mediante il presente contratto;

e) visto il documento unico di regolarità contributiva acquisito direttamente presso il portale INAIL da cui risulta, in base ai dati in possesso degli enti certificatori, che l'appaltatore (ciascuna delle imprese facenti parte del RTI come sopra costituito) è in regola con gli adempimenti di natura contributiva previsti dall'articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni nella Legge 22 novembre 2002, n. 266;

f) rilevato che entrambe le società Linea Gestioni S.r.l. e Solco – Consorzio di Cooperative Sociali S.C.S risultano iscritte agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, rispettivamente redatti della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cremona e dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Brescia, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché del D.P.C.M. 18 aprile 2013;

g) rilevato che è trascorso il periodo di cui al comma 9 dell'articolo 32 del

D.Lgs 50/2016 “standstill period”, essendo stata resa nota in data 7 giugno 2023, con comunicazione protocollo n. 21559, ai sensi dell’articolo 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

h) dato atto che avverso suddetta aggiudicazione definitiva è stato proposto, nei termini di legge, ricorso avanti al TAR Lombardia – Sezione di Brescia, con contestuale domanda cautelare, rubricato al n. R.G. 557/2023, promosso dalla società ECO. S.E.I.B. SRL, in qualità di terza graduata nella procedura di gara, contro il Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS), Comune di Gussago (BS), Comune di Rodengo Saiano (BS), Centrale Unica di Committenza – C.U.C. – tra i Comuni di Palazzolo sull’Oglio, Gussago e Rodengo Saiano e nei confronti del RTI aggiudicatario e della ditta SERVIZI COMUNALI S.p.A., quest’ultima seconda graduata;

i) rilevato che il TAR Lombardia – Sezione di Brescia, con Ordinanza n. 304/2023 in data 27 luglio 2023 e pubblicata in data 28 luglio 2023, ha dato atto della rinuncia all’istanza cautelare da parte del ricorrente;

l) l’articolo 32 - comma 8 - del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. 76/2020, prevede che “*Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto*”;

m) rilevato che è interesse delle parti far risultare da apposito contratto le condizioni, i termini e le modalità d’appalto.

n) con deliberazione del 3 agosto 2023 385/2023/R/RIF, ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha adottato lo schema tipo di

contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani;

Tutto ciò premesso fra le parti comparenti e come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Approvazione premesse

1.1 Le parti confermano che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 - Definizioni

2.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) *ratione temporis* vigente e le seguenti definizioni:

• **Capitolato Speciale d'Appalto** è il documento allegato al contratto di servizio che contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio affidato, unitamente a tutto il Progetto del Servizio approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31 gennaio 2023 – n. 18;

• **Parti** sono l'Amministrazione Comunale e il gestore del servizio che sottoscrivono il presente contratto;

• **Servizio affidato** è il servizio di igiene urbana, ovvero le singole attività che lo compongono, affidati al gestore ai sensi della normativa pro tempore vigente.

Articolo 3 - Oggetto e finalità del contratto

3.1 L'Amministrazione Comunale affida al RTI rappresentato dalla società

LINEA GESTIONI S.R.L. e come sopra costituito, l'appalto relativo alla gestione del servizio di igiene urbana nel Comune di Palazzolo sull'Oglio per un periodo di 5 anni sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti da:

- progetto del servizio approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 18 del 31 marzo 2023, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto comprensivo delle migliorie proposte dall'appaltatore in sede di gara;

- bando di gara, disciplinare di gara, offerta di gara, nonché da tutta la documentazione di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione; tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni e al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

3.2 Il Comune può ampliare o ridurre l'entità del servizio, oppure sottrarre o aggiungere una o più prestazioni connesse allo stesso servizio, nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 106, commi 1 e 2, del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 60 del Capitolato speciale d'Appalto.

3.3 Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo

miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

3.4 Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, l'Amministrazione Comunale si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;

c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.

3.5 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 3.3, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui: --

a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 7, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dall'Amministrazione Comunale in attuazione della normativa vigente;

b) realizzare gli obiettivi previsti dall'Amministrazione Comunale (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;

c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 3.4, lettera a), del presente contratto, fornendo all'Amministrazione Comunale tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione pro tempore vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;

d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

Articolo 4 - Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato

4.1 Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, in adempimento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022 – 2024, alla deliberazione di Giunta Comunale del 31 gennaio 2023 – n. 18 ed alla determinazione del Responsabile Urbanistica e Suap del 15 febbraio 2023 – n. 153, nei quali sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa *pro tempore* vigente.

Articolo 5 - Perimetro del Servizio affidato

5.1 Il Servizio affidato al Gestore mediante il presente contratto è costituito dall'insieme delle seguenti attività:

- progetto del servizio (CUP J41E22000250004) approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31 gennaio 2023 - n.18 e, in particolare, secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'ambito di cui all'articolo 2 del medesimo Capitolato, nonché secondo le modalità indicate in offerta tecnica.

5.2 L'esercizio del Servizio affidato si svolge nel Comune di Palazzolo sull'Oglio.

Articolo 6 - Durata dell'affidamento

Il contratto ha la durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di avvio del servizio, come risultante da specifico verbale, redatto ai sensi dell'articolo 19 del D.M. 49/2018 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di anni 4 (quattro). Il rinnovo può essere esercitato anno per anno, fino a decorrenza del periodo massimo di 4 anni, per un importo di 7.376.303,73, da assoggettare al medesimo ribasso offerto in sede di gara, al netto dei servizi opzionali, dell'IVA e degli oneri della sicurezza da interferenze, questi ultimi pari a Euro 5.000,00. Il Comune esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni. L'importo complessivo dell'eventuale periodo di proroga contrattuale risulta pari a Euro 922.037,97, da assoggettare al medesimo ribasso offerto in sede di gara, al netto dei servizi opzionali, dell'IVA e degli oneri della sicurezza da interferenze.

6.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti

previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/11;
- b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione *pro tempore* vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;
- c) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti.

Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO

ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 7 - Corrispettivo contrattuale

7.1 Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti ovvero delle singole attività che lo compongono, è stato determinato sulla base del progetto del servizio approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31 gennaio 2023.

7.2 A seguito dell'espletamento della procedura aperta per l'affidamento del servizio e del ribasso di gara offerto pari al 4,77%, l'importo complessivo quinquennale del servizio stesso è risultato di Euro 8.978.301,45, IVA ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso esclusi, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA, di Euro **8.984.551,45 (Euro ottomilioninovecentoottantaquattromila - cinquantocinquantuno virgola 45)**, compresi gli oneri della sicurezza, pari

a Euro 6.250,00 e IVA esclusa.

7.3 Il valore massimo per i servizi opzionali è pari a Euro 200.000,00, oltre IVA, per la durata quinquennale dell'appalto.

7.4 Le Parti danno atto delle tempistiche e delle modalità di riconoscimento del corrispettivo spettante al Gestore come indicati al successivo articolo 8.

Articolo 8 - Pagamenti

8.1 I pagamenti da farsi al Gestore saranno eseguiti nel rispetto delle norme fissate nel capitolato speciale d'appalto.

8.2 I canoni da applicare alle fatture di addebito saranno quelli derivanti dal ribasso offerto in sede di gara.

8.3 La liquidazione delle singole fatture avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura al protocollo del Comune di Palazzolo sull'Oglio a cura della società mandataria.

Articolo 9 - Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

9.1 L'Amministrazione Comunale garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della regolazione vigente.

9.2 Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui al successivo articolo 29, commi 29.2 e 29.3.

Articolo 10 - Piano Economico Finanziario di Affidamento

10.1 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento*, da redigere sulla base dello schema tipo e nei tempi previsti, come definiti dall'Autorità ai sensi

dell'articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 201/22 per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste, riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.

10.2 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:

a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;

b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di igiene urbana, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di igiene urbana ovvero delle singole attività che lo compongono.

10.3 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui al comma 10.1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 11 - Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

11.1 Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui all'articolo 10, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.

11.2 Ai fini dell'aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento*:

a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento* secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente e lo trasmette all'Amministrazione Comunale;

b) la Stazione Appaltante, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

c) l'Amministrazione Comunale adotta il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.

11.3 L'Amministrazione Comunale assicura, altresì, che l'aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento* effettuato ai sensi del precedente comma 11.2 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 12 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario

12.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della

formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Amministrazione Comunale istanza di riequilibrio.

12.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo articolo 13, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

12.3 È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 13 - Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

13.1 Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i *target* di qualità stabiliti, comprendono, di norma:

a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;

b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.

13.2 Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

Articolo 14 - Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

14.1 L'Amministrazione Comunale decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.

14.2 L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dall'Amministrazione Comunale nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

Titolo III QUALITÀ E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Articolo 15 - Obblighi in materia di qualità e trasparenza

15.1 Come previsto dall'articolo 41 del Capitolato Speciale d'Appalto, il Gestore dovrà redigere entro sei mesi dal verbale di consegna del servizio, la Carta dei Servizi delle prestazioni erogate, redatta in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente, considerando anche gli adempimenti indicati da ARERA e dovrà fornire la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza (in 2 diverse

lingue: italiano e inglese). La Carta dei Servizi predisposta a cura dell'Appaltatore, è soggetta a verifica da parte dell'Amministrazione Comunale.

15.2 Le Parti danno atto delle variazioni programmate relative all'introduzione di *standard* e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) che saranno adottate nel corso del periodo di affidamento, così come specificato congiuntamente nell'articolo 16 del Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Offerta Tecnica presentata dal Gestore in sede di gara.

15.3 Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti, così come specificato congiuntamente nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Offerta Tecnica presentata dal Gestore in sede di gara.

Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 16 – Ulteriori obblighi dell'Amministrazione Comunale

16.1 L'Amministrazione Comunale è obbligata a:

- a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

Articolo 17 – Ulteriori obblighi del Gestore

17.1 Il Gestore è obbligato a:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dall'Amministrazione Comunale; | |
| b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto; | |
| c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel <i>Piano Economico Finanziario di Affidamento</i> , e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento; | |
| d) trasmettere all'Amministrazione Comunale le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità; | |
| e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Amministrazione Comunale ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento; | |
| f) dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni della medesima Amministrazione Comunale; | |
| g) restituire all'Amministrazione Comunale, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione; | |

h) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente contratto;

i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;

j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;

k) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;

l) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto.

17.2 Le Parti indicano le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti applicate secondo la normativa vigente;

Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Articolo 18 – Obblighi del Gestore

18.1 Il Gestore predispone con cadenza annuale una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio.

18.2 Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'articolo 19.

18.3 Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a 5 anni successivi a quello della registrazione.

18.4 Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:

- beni strumentali di sua proprietà;

- beni strumentali di terzi.

Articolo 19 – Programma di controlli

19.1 L'Amministrazione Comunale predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

19.2 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e all'Amministrazione Comunale anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione *pro tempore* vigente.

19.3 Nell'ambito dei controlli l'Amministrazione Comunale verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.

19.4 Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 20 – Modalità di esecuzione delle attività di controllo

20.1 L'Amministrazione Comunale effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'articolo 19.

Titolo VI PENALI E SANZIONI

Articolo 21 – Penali

21.1 In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.

21.2 Alle inadempienze del Gestore di cui al comma 21.1 potranno essere applicate le penali nella misura e con le modalità previste dall'articolo 61 del Capitolato Speciale d'Appalto, fatte salve quelle previste dalla regolazione *pro tempore* vigente.

21.3 In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e standard aggiuntivi rispetto alla regolazione *pro tempore* vigente, si possono applicare al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, come previsto in particolare dal sopra citato articolo 61 del Capitolato Speciale d'Appalto, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente per violazione degli standard corrispondenti.

21.4 L'Amministrazione Comunale comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 21.3, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 22 – Sanzioni

22.1 L'Amministrazione Comunale è tenuta a segnalare all'Autorità, dandone

comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 23 – Condizioni di risoluzione

23.1 Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, le Parti danno atto che la risoluzione del contratto è disciplinata dal Capitolato Speciale d'Appalto e, in particolare, dall'articolo 63 del medesimo.

23.2 La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione Comunale il diritto di affidare il servizio in oggetto alla ditta che segue immediatamente in graduatoria; alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione Comunale. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'appaltatore per il fatto che ha determinato la risoluzione.

23.3 L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre di procedere alla risoluzione del presente contratto nelle ipotesi previste dall'articolo 108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; in caso di risoluzione contrattuale si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 108 e 110 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., norme che l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare.

Articolo 24 - Recesso

24.1 Qualora l'Amministrazione Comunale sia obbligata ad aderire, in tutto o in parte, a forme di gestione del servizio a livello consortile o sovracomunale, in forza di norma sopravvenuta, il presente contratto sarà risolto con provvedimento recapitato all'appaltatore con anticipo di almeno 3 (tre) mesi; in tal caso l'appaltatore avrà diritto esclusivamente ai compensi per il servizio effettivamente svolto. Le parti riconoscono che il verificarsi di tale condizione

è equiparata a causa di forza maggiore o a condizione di impossibilità sopravvenuta, in deroga alla disciplina, ma non solo, degli articoli 1223 e 1671 del Codice Civile.

24.2 L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, rinuncia sin d'ora, al verificarsi della condizione di cui al presente articolo, a qualunque indennizzo, compenso, risarcimento, ristoro, ripetizione o altra richiesta diversa, anche a titolo di danno emergente e lucro cessante.

24.3 In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 91, comma 4 del D.Lgs. 159/2011, qualora, all'esito di controlli, si riscontrasse a carico dell'appaltatore la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del D.Lgs. 159/2011, la stazione appaltante recede dal presente contratto ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, fatto salvo il pagamento del servizio già eseguito.

Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 25 – Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

25.1 L'Amministrazione Comunale è tenuta ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

25.2 Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.

25.3 Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei

beni strumentali predisposto dal Gestore, l'Amministrazione Comunale verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.

25.4 L'Amministrazione Comunale dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

25.5 L'Amministrazione Comunale individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione pro tempore vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette all'Amministrazione Comunale le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento; l'Amministrazione Comunale delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.

25.6 A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Amministrazione Comunale sulla base dei documenti contabili.

In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

25.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che

precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Amministrazione Comunale, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.

25.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Amministrazione Comunale, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Amministrazione Comunale unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione il successivo articolo 26.

25.9 In caso di inosservanza delle previsioni di cui ai precedenti commi ad opera di una delle Parti, trovano applicazione le penali indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 26 – Trattamento del personale

26.1 Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

26.2 Il Gestore entrante è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 105, commi 9, 10 e 11 del D.Lgs. 50/2016 che dispongono, tra l'altro, l'obbligo di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante può incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D. lgs. 50/2016.

26.3 Gli obblighi di comportamento previsti dal *“Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Palazzolo sull'Oglio”* approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 19/02/2020 pubblicato sul sito internet del Comune di Palazzolo sull'Oglio nella sezione *“Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali”*, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'Appaltatore del suindicato *“Codice di comportamento”*.

26.4 L'appaltatore è obbligato all'osservanza piena e senza riserve delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. È suo onere esclusivo l'apprestamento delle misure di sicurezza, della dotazione dei dispositivi e della messa in atto di tutti gli adempimenti necessari all'incolumità del personale addetto al servizio e degli utenti.

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 – Garanzie

27.1 In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni del presente contratto.

27.2 A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (garanzia definitiva) mediante polizza assicurativa/fideiussione bancaria numero FDI 286228/23 in data 29 giugno 2023 rilasciata dalla BANCA POPOLARE DI SONDRIO per l'importo di Euro 359.382,06. Ai sensi dell'art. 103, c. 1, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, l'importo della garanzia è ridotto del 50% + 20% in quanto l'appaltatore è in possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001:2015 e 14001:2015, come risultante rispettivamente da certificazioni numero 37666/19/S e EMS-7526/S, entrambe datate 23 gennaio 2019 (prima emissione) con scadenza in data 14 gennaio 2024. Ai sensi dell'art. 103, c. 5 del D.Lgs. 50/2016, tale cauzione è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione. Tale polizza sostituisce e svincola la cauzione provvisoria prestata in sede di offerta. Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'Amministrazione Comunale del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.

27.3 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'Amministrazione Comunale entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'Ente medesimo, pena la risoluzione del contratto dopo tre

mesi di messa in mora senza esito.

27.4 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Articolo 28 – Assicurazioni

28.1 Come indicato nell'art. 47 del Capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore ha presentato una assicurazione per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso operai prestatori di lavoro (R.C.O.), compresa la stazione appaltante, con polizza n. 430428194 in data 12 giugno 2023 rinnovata di anno in anno ultima quietanza del premio con scadenza al 31 dicembre 2023, rilasciata da GENERALI ITALIA SPA per una somma assicurata non inferiore ad Euro 5.500.000,00 (euro cinquemilionicinquecentomila/00) con un limite minimo, per persona, di Euro 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) e, per danni a cose, di Euro 3.000.000,00 (euro tremilioni/00).

28.2 L'Appaltatore ha presentato assicurazione per responsabilità civile auto con polizza rilasciata dalla compagnia Vittoria Assicurazioni numero 117.13.212116.

28.3 Di tali polizze, che dovranno essere mantenute in corso di validità per tutta la durata del presente contratto, l'appaltatore, con la firma del presente contratto, garantisce l'efficacia, senza riserve, anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio assicurativo.

28.4 Con riferimento quindi a quanto precede e, ferma restando la copertura assicurativa di cui sopra, l'appaltatore si impegna a tenere manlevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi costo, onere e spesa, anche qualora si trattasse di spesa, onere o costo di carattere giudiziale.

28.5 Altresì il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità dovuta ad

imperizia, negligenza, imprudenza usata dall'appaltatore, dai suoi eventuali subappaltatori o dai loro addetti nello svolgimento dei servizi di cui al presente contratto.

Articolo 29 – Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

29.1 Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:

- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
- provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
- provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
- modifiche programmate indicate nel presente contratto.

29.2 Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori *ratione temporis* vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse. ----

29.3 Le Parti indicano le modalità di aggiornamento del presente contratto al verificarsi delle condizioni di cui al comma 29.2.

Articolo 30 - Subappalto

30.1 L'appaltatore, salvo quanto previsto dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, non potrà cedere il presente contratto.

30.2 Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, sono vietati la ces-

sione del contratto e l'affidamento a terzi della prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera. Il subappalto è pertanto consentito nel limite del 49,99% dell'importo contrattuale.

30.3 Conformemente a quanto dichiarato in sede di gara, l'appaltatore potrà avvalersi, per l'adempimento degli oneri derivanti dal presente contratto, del subappalto nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; il subappalto resta in ogni caso soggetto all'autorizzazione preventiva del Comune.

Articolo 31 - Tracciabilità dei flussi finanziari

31.1 Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore si impegna sin d'ora ad ottemperare a tutte le obbligazioni poste a proprio carico dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, consapevole che l'inosservanza delle predette obbligazioni comportano l'applicazione delle sanzioni indicate all'articolo 6 della medesima Legge 136/2010. In particolare, in ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'appalto, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CUP ed il CIG riportati in oggetto;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 32 – Allegati

32.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati, bensì conservati presso il Comune di Palazzolo sull'Oglio i seguenti documenti:

a) Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 31 gennaio 2023 avente ad oggetto “SERVIZIO DI IGIENE URBANA RELATIVO AGLI ANNI 2023 - 2028, OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO QUADRIENNALE.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 - COMMI 14 E 15 - DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. CUP J41E22000250004”;

b) Progetto del servizio approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 31 gennaio 2023;

c) Determinazione n. 492 del 6 giugno 2023 avente ad oggetto “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, CLASSIFICATO COME "VERDE" AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (MITE) DEL 23 GIUGNO 2022, CON DURATA QUINQUENNALE, OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO QUADRIENNALE. CUP J41E22000250004 - CIG 9651063522. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE”.

Articolo 33 - Spese

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di rogito e di registrazione, nessuna esclusa o eccettuata, senza diritto di rivalsa, salvo per l'IVA, a carico del

Comune.

Articolo 34 - Registrazione contratto

34.1 Per quanto non contemplato e riportato nel presente contratto si richiamano tutti gli atti che comunque attengono all'aggiudicazione dell'appalto nonché la normativa del Codice Civile in materia.

34.2 Il RTI rappresentato dalla società LINEA GESTIONI S.R.L. conferma con il presente contratto tutte le dichiarazioni già rese con l'offerta.

34.3 È vietata la cessione del presente contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d.lgs. 50/2016.

Si richiede la registrazione con applicazione dell'imposta in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

Richiesto io, Segretario generale, ho ricevuto questo atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà, le quali rinunciano alla lettura degli atti per averne preso cognizione prima d'ora e che con me lo sottoscrivono in modalità elettronica.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DI SETTORE Arch. Giovanni Piccitto (firma digitale)

L'APPALTATORE: Dott. Claudio Benelli (firma digitale)

IL SEGRETARIO GENERALE: Dott.ssa Leonilde Concilio (firma digitale)

Documento informatico firmato dal Segretario rogante (Dott.ssa Leonilde Concilio), dal Responsabile del Settore Urbanistica e SUAP del Comune di

